



Comune di Terni - Protocollo Generale - ACTRA01

Prot. **0019415** del 02/02/2012 ore 11:04

Tit. 011.003.005

Documento P - Registro: Partenza

COMUNE DI TERNI
Assessore Artigianato - Commercio
Manifestazioni fieristiche
Marketing territoriale

C.so Tacito 146 - 05100 Terni

Tel. +39 0744. 549.765

Fax +39 0744. 406.742

mariabruna.fabbri@comune.terni.it

IL SINDACO

VISTA

la propria precedente Ordinanza prot. n. 228214 del 09.12.2008, a disciplina degli orari delle attività di acconciatore, estetista e di servizi similari;

CONSIDERATO

che in tale Ordinanza si rinviava, per quanto riguardava la facoltà di apertura domenicale e festiva delle attività di che trattasi, alle giornate individuate "...con apposita Ordinanza Sindacale per le quali si dà analoga facoltà alle attività commerciali in sede fissa e alle altre attività esercenti la vendita al dettaglio...", ai sensi del punto I), sub II. - a) della medesima;

RILEVATO

che, ai sensi dell'art. 31, D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011, sono state disposte ulteriori modifiche all'art. 3, comma I, lett. d - bis del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni in L. 248/2006, e pertanto le attività commerciali di vendita al minuto in sede fissa e su aree pubbliche, oltreché quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, possono essere esercitate senza dover rispettare orari di apertura e di chiusura predeterminati, l'obbligo della chiusura domenicale, festiva o della mezza giornata infrasettimanale;

CHE

di conseguenza, quest'ultima disposizione non trova diretta applicazione nei confronti degli esercenti le attività di acconciatore, estetista e mestieri similari;

CHE

in ogni caso si ritiene di dover adottare specifiche disposizioni in relazione agli orari d'esercizio degli acconciatore, estetisti e mestieri similari, stante la considerazione per la quale, a seguito della liberalizzazione degli orari delle attività commerciali in sede fissa, non dovrà più essere adottato l'apposito atto cui rinvia il precitato punto I), sub II. - a) dell'O.S. prot. n. 228214 del 09.12.2008;

VISTO

il verbale della riunione del 10.01.2012, convocata al riguardo con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli artigiani;

VISTO

l'art. 10, comma 2, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2.04.2007, n. 40;

VISTO

l'art. 3, ultimo comma, della Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 ;

VISTI

l'art. 7 bis, così come introdotto dall'art. 16, comma 1, L. 3/03 e successivamente modificato al punto 5. dell'all.to alla L. 116/03

VISTI

l'art. 91 dello Statuto Comunale, secondo la formulazione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 02.07.2001; la direttiva del Segretario Direttore Generale del Comune di Terni, prot. n. 66114 del 24.09.2001;

per quanto premesso, ad integrale sostituzione della propria precedente Ordinanza n. 228214 del 09.12.2008

ORDINA

- 1) gli esercizi di acconciatore, di estetista e di servizi assimilati di tatuaggio e piercing:
 - I. non possono essere aperti al pubblico nei giorni 1 e 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 e 16 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre, nonché nella domenica coincidente con la Pasqua e nel successivo Lunedì dell'Angelo;
 - II. hanno invece facoltà di apertura al pubblico in tutte le ulteriori giornate dell'anno, ivi incluse quelle domenicali e/o festive diverse da quelle indicate al precedente punto I.;
 - III. hanno la facoltà, nell'ambito della fascia oraria ricompresa tra le ore 07.00 e le ore 22.00, di scegliere il proprio orario di esercizio per un massimo di ore 11, con o senza interruzione;
 - IV. hanno la facoltà di osservare la mezza o intera giornata di riposo infrasettimanale; ai fini della determinazione della mezza giornata si considerano le 14.30 come orario di conclusione delle attività antimeridiane e le 13.30 come quello di inizio delle attività pomeridiane.
- 2) Nel rispetto di quanto sopra previsto, l'esercente l'attività di acconciatore, di estetista e di servizi assimilati di tatuaggio e piercing, ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario prescelto, il quale dovrà essere mantenuto per almeno 30 giorni, e di renderlo noto tramite apposito cartello apposto in modo visibile all'esterno dell'esercizio.
- 3) A parziale deroga di quanto previsto ai sensi del precedente art. 2), nel caso in cui l'esercente intenda aprire al pubblico in coincidenza di una giornata non preventivamente segnalata nei termini di cui alla disposizione che precede, lo stesso dovrà effettuare specifica comunicazione al riguardo, indirizzata al Comune di Terni, entro e non oltre le 48 ore precedente alla predetta data di apertura. In tali giornate è altresì consentito di osservare un orario diverso da quello in precedenza comunicato al Comune, nel rispetto comunque del limite massimo delle 11 ore, così come previsto al precedente art. 1), punto III.
- 4) Al solo fine della conclusione dei servizi in corso è ammessa una tolleranza di quindici minuti ulteriori all'orario di chiusura comunicato al Comune.

- 5) Fatte salve diverse sanzioni amministrative espressamente previste ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e/o di regolamento e salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente Ordinanza soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ricompresa tra € 80,00 ed € 480,00, con possibilità di pagamento in misura ridotta della somma pari a euro 160,00.
- 6) La presente ordinanza è integrativa e prevalente rispetto ad ogni precedente atto comunale adottato in materia e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e comunque verrà immediatamente eseguita. La stessa viene inviata alla Questura di Terni, al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Terni, al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Terni, al Comando della Polizia municipale ed al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.
- 7) Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell'Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all'Albo Pretorio Comunale ovvero di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date.



Per IL SINDACO

L'Assessore all'Artigianato

Maria Bruna Fabbri